

RPCT del Ministero OMISSIS

Fascicolo ANAC 825/2024 Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del RPCT del Ministero OMISSIS in materia di trasparenza (prot. ANAC n. 40658 del 28.03.2024)

Con la richiesta di parere in oggetto, il RPCT del Ministero OMISSIS – facendo seguito alla nota a firma del Presidente prot. ANAC n. 30996 del 5.03.2024 - ha richiesto un ulteriore parere a questa Autorità prospettando quattro questioni relative alla trasparenza dei dati del predetto Ministero.

Preme, in primo luogo, precisare che il RPCT ha allegato alla richiesta di parere una richiesta di chiarimenti del Direttore Generale del OMISSIS, dott.ssa OMISSIS. Quest'ultima ha rappresentato che "occorre distinguere la natura giuridica dell'incarico di componente della Commissione VIA-VAS e AIA-IPPC da quella di componente della Commissione PNRR-PNIEC. A differenza delle commissioni VIA-VAS e AIA-IPPC - per le quali la nomina, per coloro che sono dipendenti pubblici, viene configurata come incarico aggiuntivo ex art. 53 del d. lgs. 165/2001 e, come tale, soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione di appartenenza e conseguente pubblicazione nell'ambito dell'Anagrafe delle prestazioni da parte della medesima Amministrazione di appartenenza -, la designazione nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC è configurata come attività svolta a tempo pieno, di natura esclusiva e coincidente con il rapporto di servizio con il OMISSIS e non come incarico aggiuntivo".

Con riferimento alla prima questione, il RPCT, riproponendo la questione posta dalla dott.ssa OMISSIS nella richiesta di chiarimenti, ha chiesto di chiarire la riconducibilità della nomina del personale interno a componente della Commissione PNRR-PNIEC agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013. A tal proposito, ha richiamato la FAQ n. 13.3 in materia di trasparenza rappresentando che la stessa sembra riferita ai soli incarichi autorizzati o comunicati e non alla categoria di quelli conferiti, che si prospetta nel caso in esame.

Trattandosi, dunque, di nomine nell'ambito di una Commissione tecnica interna al OMISSIS e non di incarichi soggetti ad autorizzazione, gli stessi non rientrerebbero nel campo applicativo dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 e, conseguentemente, non dovrebbero essere assoggettati agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. 33/2013. Tuttavia, anche qualora si ritenesse applicabile tale ultima disposizione, la stessa sarebbe oggetto di una applicazione disomogenea dal momento che se ne dovrebbe circoscrivere l'operatività ai soli dipendenti di questo Dicastero e non anche ai componenti della Commissione PNRR-PNIEC collocati in posizione di comando/fuori ruolo/analoghi da altre PP.AA., posto che, per tali soggetti, l'eventuale obbligo di pubblicazione farebbe capo alle Amministrazioni di appartenenza ex artt. 53 del d.lgs. 165/2001 e 18 del d.lgs. 33/2013.

A tal proposito, preme ricordare che la FAQ in materia di trasparenza n. 3 della Sezione "Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici (art. 18, d.lgs. 33/2013)" concerne il caso di incarichi che non siano soggetti ad autorizzazione e prevede quanto segue:

"3. I dati relativi ad incarichi non soggetti ad autorizzazione sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 33/2013? Nel novero degli incarichi ex art. 18 rientrano solamente quelli per i quali è necessaria una previa autorizzazione dell'ente. Tuttavia, anche in assenza di una norma che preveda uno specifico obbligo di trasparenza, i dati relativi agli incarichi per i quali è sufficiente la comunicazione possono, nella logica della "accessibilità totale", essere comunque pubblicati come "dati ulteriori", nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis del medesimo decreto e previa anonimizzazione o oscuramento dei dati personali eventualmente presenti".

Appare opportuno chiarire che la succitata FAQ n. 3 nel limitare l'ambito applicativo dell'art. 18 ai soli incarichi oggetto di autorizzazione intende escludere quelli oggetto di mera comunicazione (cfr. delibera n. 212/2020) e non anche quelli conferiti dall'amministrazione ai propri dipendenti.

Tuttavia, con riferimento al caso prospettato, che riguarda invece gli incarichi conferiti ai propri dipendenti, sembra piuttosto trovare applicazione la FAQ n. 1 della medesima sezione che prevede quanto segue:

"1. Quali sono i dati relativi agli incarichi conferiti da un'amministrazione ai propri dipendenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013? Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico".

Invero, è lo stesso art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 che prevede espressamente l'obbligo di pubblicazione sia per gli incarichi conferiti che per quelli autorizzati ai propri dipendenti. Si ricordi, per di più, che sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 anche i dati relativi ad incarichi non retribuiti/a titolo gratuito (cfr. FAQ n. 2 sezione art. 18).

Il secondo quesito riguarda gli incarichi conferiti a titolo oneroso a dipendenti di altra pubblica amministrazione sempre nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC. A tal proposito con la seconda richiesta di parere è stato chiarito che "i componenti [esterni] della Commissione PNRR-PNIEC svolgono tale attività in posizione di comando/fuori ruolo/aspettativa/analoghe posizionl', con la conseguenza che per la parte fondamentale del trattamento economico si tratta di emolumenti che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro (trattamento economico fondamentale che dipende dall'Amministrazione di appartenenza) mentre l'ulteriore trattamento percepito per le attività svolte nell'ambito della Commissione è un "compenso" accessorio di circa 72.000 euro annui, finanziato con gli oneri istruttori a carico dei proponenti dei progetti.

Alla luce dei nuovi elementi acquisiti si ritiene, a parziale rettifica di quanto indicato nel precedente parere, che i componenti esterni della Commissione PNRR-PNIEC assumano il nuovo incarico alle dirette dipendenze del OMISSIS e, pertanto, i relativi dati saranno oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 18 d.lgs. cit.

La terza questione prospettata riguarda gli incarichi conferiti, a titolo oneroso, al personale in quiescenza nell'ambito delle Commissioni VIA-VAS e AIA-IPPC. Per ciò che attiene a tali nomine, il DG del OMISSIS ha rilevato profili di criticità interpretativa in ordine alla riconducibilità delle stesse agli incarichi di collaborazione e consulenza oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 33/2013. Sul punto è stato evidenziato come, in materia di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza, la circolare DFP n. 6/2014 abbia escluso dall'ambito applicativo dell'articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del d.l. 90/2014, la partecipazione a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici, ove la stessa non dia luogo, come nel caso delle Commissioni in disamina, a incarichi di studio o consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali. Tale interpretazione è stata, altresì, confermata con parere dell'Avvocatura Generale dello Stato acquisito dal OMISSIS. Alla luce di quanto innanzi esplicitato, ne discende che gli incarichi in disamina non possono essere equiparati agli incarichi di consulenza. Esclusa, dunque, la riconducibilità di tali incarichi a quelli di consulenza, non pare possa ritenersi applicabile neanche quanto previsto dall'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 in materia di incarichi di collaborazione, posto che si tratta di una commissione tecnica posta alle dipendenze funzionali del OMISSIS.

In merito a tale questione, non sembra poter trovare applicazione il regime di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, tenuto conto che i soggetti in quiescenza, a differenza dei componenti esterni dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, non risultano titolari di un rapporto di pubblico impiego al momento della nomina a commissari. Essi, piuttosto, possono essere qualificati alla stregua di collaboratori del OMISSIS con conseguente operatività degli obblighi di trasparenza posti dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013. Invero, l'Autorità ha già chiarito che l'art. 15 cit. prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi sia di consulenza che di collaborazione conferiti a soggetti esterni all'amministrazione a qualsiasi titolo. In ogni caso, si ribadisce – come ricordato dal DG del OMISSIS e già precisato nel precedente parere reso al RPCT da questa Autorità - che, stante l'eterogeneità degli incarichi di consulenza e collaborazione, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione (delibera n. 1310/2017 e FAQ in materia di trasparenza).

L'ultima questione prospettata riguarda gli effetti del processo di selezione di esperti (anche per il PNRR) a supporto delle attività del OMISSIS. Al riguardo, il RPCT ha chiesto di sapere se l'avviso di selezione, l'atto di nomina della commissione (spesso interni al OMISSIS, senza compenso), i CV dei commissari, la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse e l'esito della selezione debbano essere pubblicati in Amministrazione trasparente e in quale specifica sottosezione.

In merito si ritiene che tali procedure non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 33/2013. Ed invero, tutti gli avvisi volti all'acquisizione di manifestazioni di interesse alla nomina di componente delle commissioni PNRR-PNIEC e VIA-VAS pubblicati sul sito istituzionale del OMISSIS recano la seguente indicazione "Si informa che la presentazione della manifestazione d'interesse, secondo le modalità prescritte dal presente avviso, non comporta in alcun modo l'avvio di una fase di selezione".

Trattasi, dunque, di procedure con finalità "esplorativa" e non organizzate secondo modalità tipicamente concorsuali, con la conseguenza che non appaiono ravvisabili in astratto le esigenze di trasparenza sottese al citato art. 19.

Ad ogni buon fine giova richiamare l'art. 7 bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, il quale prevede che "Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presentl'. Pertanto, qualora il Ministero rilevi la necessità di assicurare la massima trasparenza della procedura potrà procedere alla pubblicazione dei relativi atti nella sotto-sezione "Bandi di concorso", stante l'affinità dell'argomento cui sono riferiti i contenuti in questione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 23 aprile 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente